

STUDIO LEGALE

**Avv. Vincenzo DE STEFANO**

Via P. Andiloro n. 119 – 89128 Reggio Calabria

tel. e fax 0965.22096

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA CALABRIA**

**SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA**

**Memoria di costituzione e difesa**

**N. 00563/2022 REG. RIC.**

**Camera di consiglio 14 dicembre 2022**

Nell'interesse dell'**ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Media e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria** (TSRM e PSTRP) (C.F.: 80014240800), con sede in Reggio Calabria, Via Verdirame n. 10/C, 89133, **in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Massimo MORGANTE** (C.F.: MRG MSM 67M07 H224 K), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo DE STEFANO (C.F.: DST VCN 61B16H224 D), con studio in Reggio Calabria, via P. Andiloro n. 119, presso il quale elegge domicilio, anche digitale, come da registri pubblici, giusta procura in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 0965.22906 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it](mailto:vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it) ex art. 136 c.p.a.

- resistente -

**CONTRO**

**Esposito Giulio**, nato a Sinopoli (RC) il 31/10/1959, C.F. SPGLI59R31I753X, residente in Via Salita Zerbi n. 9 Reggio Calabria;  
**Ciminello Salvatore**, nato a Polistena (RC) il 05/12/1981, C.F. CMNSVT81T05G791H, residente in Strada Magarello n. 13, Cinquefrondi (RC);

**Festa Davide**, nato a Reggio Calabria il 24/11/1990, C.F.

FSTDVD90S24H224Y, residente in Via Boschicello 9, Reggio Calabria (RC);

**Malara Simone**, nato a Reggio Calabria il 02/02/1989, C.F. MLRSMN89B02H224M, residente in Via Sbarre Superiori 38 Qs. Dp 4, Reggio Calabria (RC);

**Calabrò Michele**, nato a Reggio Calabria il 07/06/1993, C.F. CLBMHL93H07H224H, residente in Via Card. Portanova Dir. Rausei 33, Reggio Calabria (RC);

**Bosurgi Francesco**, nato a Reggio Calabria il 26/03/1974 C.F. BSRFNC74C26H224P, residente in Viale Pio XI 59, Reggio Calabria (RC);

**Iaria Antonella**, nata a Reggio Calabria il 14/06/1987, C.F. RIANNL87H54H224L, residente in Via Cambanari 13, 89063 Melito di Porto Salvo (RC);

**Ielo Gianluca Maria**, nato a Reggio Calabria il 30/04/1983, C.F. LIEGLC83D30H224L, residente in C.da Gagliardi Gallina 58, Reggio Calabria (RC);

**Borgese Tanya**, nata a Polistena (RC) il 10/08/1988, C.F. BRGTNY88M50G791W, residente in Via Catena 119, Polistena (RC); **Bova Maria**, nata a Reggio Calabria il 22/04/1973, C.F. BVOMRA73D62H224J, residente in Via R. Campi Il Tr. 367, Reggio Calabria (RC);

**Giordano Martina**, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 10/04/1992, C.F. GRDMTN92D50F112V, residente in Via Sandro Pertini 31, Melito di Porto Salvo (RC);

**Azzarà Antonino**, nato a Reggio Calabria il 02/12/1971, C.F. ZZRNNN71T02H224G, residente in Viale Calabria 302, Reggio Calabria (RC);

**Cutri Giuseppe**, nato a Cardeto (RC) il 11/03/1956, C.F. CTRGPP56C11B756P, residente in Via Badia n. 1, Cardeto (RC), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Gaetano Mercadante** (C.F. MRCGTN62E23F158H; pec:

[avvgaetanomercadante@pec.studiolegalefalzea.it](mailto:avvgaetanomercadante@pec.studiolegalefalzea.it); fax 090/675920),

elettivamente domiciliati in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9  
(Studio Legale Prof. Angelo Falzea e Associati),

-ricorrenti-

### **E NEI CONFRONTI DI**

**Serranò Dalila**, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 25/05/1992 (C.F. SRRDLL92E65F112N), Via Sbarre n. 2 /A, 89063 Melito di Porto Salvo (RC), PEC [dalila.serrano@pec.tsrm.org](mailto:dalila.serrano@pec.tsrm.org)

-controinteressato-

### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

#### **E MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

1) della nota prot. 487 del 10.11.2022 di comunicazione dell'esclusione della lista "Cambiare si può" e dei suoi candidati dalle Elezioni Consiglio Direttivo 2022/2026 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Reggio Calabria; 2) della nota prot. 492 del 14.11.2022 di conferma dell'esclusione; 3) del Regolamento Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026, dell'avviso prot. 458 dell'8.10.2022 di convocazione di assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2022/2026 ed, *in parte qua*, del D.M. 15 marzo 2018; 4) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

#### **FATTO**

Con ricorso notificato in data 22 novembre 2022, i ricorrenti adivano Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale lamentando la pretesa illegittimità dell'esclusione della lista "Cambiare si può" e dei suoi candidati dalle Elezioni del Consiglio Direttivo 2022/2026 dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Reggio Calabria e chiedevano l'annullamento dei suindicati provvedimenti nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e

conseguenziali, poiché asseritamente viziati da: **1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. Omissione di atti dell'ufficio. Conflitto di interessi;** **2) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Contraddittorietà tra parti dei medesimi provvedimenti (D.M. 15 marzo 2018 di attuazione procedure elettorali e Regolamento elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026);** **3) Violazione dell'art. 3, comma 4, D.M. 15 marzo 2018 e dell'art. 1, comma 3, stesso D.M.- Nullità dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'elezione;** **4) Eccesso di potere per incompetenza. Violazione dell'art. 2, comma 5, D.Lgs. CpS 233/1946, come modif. dalla L. 3/2018 ed ulteriore violazione del D.M. 15 marzo 2018;** **5) Violazione dell'art. 6, comma 1 lett. b), L. 241/1990. Violazione dell'istituto del soccorso istruttorio ed eccesso di potere. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).**

I ricorrenti avanzavano, altresì, domanda di sospensiva con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

Con Decreto *inaudita altera parte* n. 00247/2022 REG.PROV.CAU. del 25 novembre 2022, l'On.le Presidente disponeva la sospensione di tutti gli atti impugnati e, quindi, delle operazioni elettorali in corso, fissando per la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale la camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Con il presente atto si costituisce l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Reggio Calabria, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso ricorso, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I – DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

**In via preliminare ed assorbente si eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo.**

Con riferimento alle procedure elettorali degli Ordini delle Professioni Sanitarie, infatti, l'art. 2, comma 6, del D. Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946 (recante norme sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), come sostituito dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, prevede espressamente che *“Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie”*.

In forza della citata disposizione, dunque, tutte le operazioni legate alle elezioni, quali la presentazione delle liste, la composizione dei seggi, le operazioni di voto e di scrutinio nonché la proclamazione dei risultati, appartengono alla **giurisdizione speciale** della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie (CCEPS), istituita prima dell'entrata in vigore della Costituzione, presso il Ministero della Salute.

La CCEPS, in particolare, esercita funzioni giurisdizionali come **unico giudice delle impugnazioni** contro gli atti degli ordini provinciali adottati (fra le altre) in materia di operazioni elettorali, le cui decisioni sono solo suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione per violazione di legge.

Trattasi di un principio pacifico e consolidato, peraltro, ribadito anche recentemente in vicenda del tutto analoga alla presente (T.A.R. Toscana, decreto N. 00528/2020 REG.PROV.CAU., N. 00841/2020 REG.RIC.; T.A.R. Toscana, sentenza 20 ottobre 2020, n. 01245/2020 Reg. Prov. Coll., N. 00841/2020 REG.RIC.).

Di ciò dà atto anche lo stesso provvedimento impugnato, di esclusione della lista, peraltro, laddove si legge: *“Si avverte parte interessata che a tale provvedimento potrà proporre ricorso ed opposizione mediante ricorso alla COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (CCEPS), entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di proclamazione degli eletti”*.

Nonostante ciò, i ricorrenti hanno adito comunque Codesto On.le

Tribunale.

Il che andrà valutato anche ai fini della responsabilità aggravata e della conseguente liquidazione delle spese.

Pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio non potrà che essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest'ultima, come detto, alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Del resto, la stessa controparte, successivamente alla proposizione del ricorso per cui è causa, evidentemente avvedutasi del difetto di giurisdizione in capo al Tribunale adito, ha presentato il medesimo ricorso anche innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

#### **SUI MOTIVI DI RICORSO**

L'eccezione che precede è davvero insuperabile e renderebbe ultronea ogni ulteriore argomentazione.

Tuttavia, solo per mero scrupolo difensivo, si rileva che il ricorso è infondato anche nel merito, per le ragioni di seguito illustrate.

1) ***Sul primo motivo – preteso eccesso di potere per asserito difetto di istruttoria e sviamento – pretesa omissione di atti d'ufficio – preteso conflitto di interessi***

Parte ricorrente, con il primo motivo, si duole dell'esclusione della propria lista dalla competizione elettorale *de qua*, lamentando, al riguardo presunte illegittimità nelle modalità di presentazione delle candidature.

Le censure avversarie, tuttavia, sono prive di fondamento.

Al fine di ricondurre nel corretto alveo le questioni giuridiche sottese alla vicenda in esame, occorre prendere le mosse dalle norme che disciplinano l'elezione delle cariche dei componenti del Consiglio Direttivo.

Orbene, secondo quanto previsto dal Regolamento Elezioni Consiglio

Direttivo e Collegio Revisori dei Conti 2022-2026, le candidature devono perentoriamente essere presentate a mezzo posta elettronica certificata oppure a mano presso la sede dell'Ordine.

Più in dettaglio, il Regolamento prevede che ***“Le singole liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentate almeno 10 giorni prima (entro le 23:59 del 08 novembre 2022) della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine”***.

Trattasi, dunque, di una modalità **alternativa** e **non aggiuntiva**, per come, del resto, l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva conferma.

Di talché, **una scelta esclude l'altra**.

Poste tali premesse, pertanto, parte ricorrente, con la presentazione, in data 07.11.2022, della propria lista a mezzo posta elettronica certificata, **aveva già consumato il suo diritto** e le era, dunque, **preclusa una seconda e successiva presentazione** *“a mano presso la sede dell'Ordine”*, nemmeno a presunti fini integrativi e/o correttivi.

Di ciò, controparte ne è certamente ben consapevole, tanto da spingersi sino a pretendere di addossare sul Presidente uscente e sul suo delegato le conseguenze negative derivanti dalle irregolarità riscontrate nella presentazione della propria candidatura ed imputabili solo alla stessa.

Peraltro, la modalità di presentazione cartacea, presso la sede dell'Ordine, al contrario di quanto vorrebbe far intendere controparte, non comporta la necessaria presenza *in loco* del Presidente, ben potendo, la validazione della lista, seguire in un momento successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Sfugge, inoltre, ai ricorrenti che, per come anche già rappresentato con nota prot. 492 del 14.11.2022, la doppia presentazione della candidatura, in tempi diversi avrebbe determinato **una altrettanto inammissibile doppia decorrenza del termine** entro il quale validare o escludere la lista,

che il Regolamento fissa perentoriamente in giorni cinque dalla presentazione.

La verità è che controparte, resasi conto di essere incorsa in irrimediabili irregolarità nella trasmissione della candidatura a mezzo pec, ha tentato di sanare i propri errori ricorrendo al deposito cartaceo, pur consapevole di non averne più diritto.

Né giova ai ricorrenti la censura - peraltro di merito e dunque inammissibile - relativa alle ragioni che hanno indotto l'Ordine ad escludere la candidatura presentata a mezzo pec.

Anche qui, parte ricorrente dimostra di essere ben consapevole delle carenze in cui è incorsa.

La candidatura dei ricorrenti è stata, infatti, esclusa con la seguente motivazione: *“La lista così come presentata e depositata **non rispetta i requisiti previsti dalle norme espressamente contenute nella Legge n. 3/2018 che regola la materia.***

*In particolare si rileva che:*

- *la lista presenta una serie di documenti di identità incompleti, illeggibili e pertanto carenti dei requisiti necessari per procedere ad una corretta individuazione del soggetto titolare e tali da non poter attestare la corrispondenza e la veridicità della identità del soggetto;*

- *è presente documento appartenente a soggetto non presente nella lista dei candidati o dei firmatari;*

- *irregolarità nella individuazione del numero identificativo di iscrizione all'albo” (prot. n. 487 del 10.11.2022).*

Le ragioni di esclusione della lista, dunque, al contrario di quanto *ex adverso* preteso, sono ineccepibili e risultano per tabulas, essendo, sufficiente, al riguardo, un rapido esame della documentazione ad essa allegata, dalla quale, in effetti emerge che:

1) la carta d'identità del candidato Ciminello Salvatore è incompleta, poiché non è presente la parte esterna ove è annotata la data di



- scadenza del documento, sicché non è possibile verificarne la validità;
- 2) viene allegata la parte esterna di una carta di identità relativa a tale Ferrazzo Giovanni, che, tuttavia, non risulta né tra i candidati né tra i firmatari della lista;
  - 3) il documento di identità del candidato Calabrò Michele è illeggibile e non consente di verificarne la validità;
  - 4) il retro del documento di identità della candidata Bova Maria è illeggibile;
  - 5) il documento della candidata Giordano Martina è illeggibile e non consente nemmeno di verificare la corrispondenza della foto alla titolare del documento;
  - 6) il documento di identità del candidato Cutrì Giuseppe non consente di verificare la corrispondenza della foto al titolare del documento;
  - 7) i due documenti successivi a quello di Cutrì Giuseppe sono completamente illeggibili e sono incompleti, tanto da non consentire nemmeno l'identificazione dei relativi titolari, se non per esclusione nell'ambito dei firmatari della lista, né la verifica della loro validità;
  - 8) il documento di identità successivo a quello della firmataria Eleonora Devoli è costituito da una parte interna completamente sbiadita che non consente di verificare i dati ivi indicati;
  - 9) per la firmataria Borruto Saveria risulta allegata solo la parte interna sinistra del documento di identità, con conseguente impossibilità di procedere alla corretta identificazione della stessa;
  - 10) il documento di identità della firmataria Nocera Rita Carmela presenta la foto completamente sbiadita ed irriconoscibile;

Trattasi, pertanto, non di documenti "poco leggibili" (che già da sé comunque sarebbe sufficiente a sorreggere il provvedimento di esclusione), come vorrebbe far intendere controparte, ma di carenze nei requisiti tali da **non poter nemmeno attestare la corrispondenza e la veridicità della identità del soggetto** né di individuarne il corretto numero

di iscrizione all'albo.

**Vi sono addirittura documenti di identità di soggetti nemmeno appartenenti alla lista!**

Quanto sopra, dunque, certamente prescinde dalla circostanza che i firmatari della lista siano iscritti all'Ordine odierno resistente, poiché ciò, comunque, non vale a sanare le suindicate irregolarità.

Del resto, **la presentazione della lista a mezzo posta elettronica certificata, che deve essere inviata a cura del referente, è valida soltanto se corredata da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.**

Requisito, quest'ultimo relativo ai documenti di identità, che, come sopra illustrato, manca del tutto.

Completamente privo di fondamento ed addirittura temerario, poi, è il presunto "*conflitto di interessi*" denunciato da controparte, nemmeno con molta convinzione.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto espressamente previsto dal Regolamento già citato, che ricalca il D.M. 15 marzo 2018, ove si legge "**Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Reggio Calabria, compresi i consiglieri uscenti**".

Non vi è, dunque, alcun conflitto di interessi, così come prospettato da parte ricorrente.

Il Regolamento è chiaro nell'individuare la figura del Presidente uscente (o un suo delegato) come figura deputata a ricevere le liste e compiere le necessarie e preliminari verifiche di ammissibilità.

L'unico divieto esistente per il Presidente uscente è quello che gli impedisce di essere componente del seggio elettorale.

Null'altro.

Come si vede, dunque, le censure prospettate dai ricorrenti con il primo

motivo, crollano agevolmente.

\* \* \* \* \*

2) Sul secondo motivo – *preteso eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Contraddittorietà tra parti dei medesimi provvedimenti (D.M. 15 marzo 2018 di attuazione procedure elettorali e Regolamento elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026)*

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta una presunta illogicità e contraddittorietà tra il D.M. 15 marzo 2018 ed il Regolamento elezioni.

Secondo controparte, dalla previsione secondo cui *“Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell’Ordine o da un suo delegato”*, contenuta sia nel decreto ministeriale che nel Regolamento nonché nell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale, discenderebbe la conseguenza che l’autentica ad opera del Presidente (o di suo delegato) potrebbe avvenire soltanto *“sull’originale della candidatura sottoscritto dal candidato”*.

Per questa via, i ricorrenti arrivano a ritenere che *“dopo la spedizione della candidatura mediante PEC, la presentazione di documento cartaceo appare indispensabile”*.

Tuttavia, lo sforzo interpretativo di parte ricorrente, quale estremo tentativo di ribaltare una situazione irreversibilmente sfavorevole, è agevolmente smentito.

Invero, anche controparte è perfettamente consapevole che **la firma digitale** è una sottoscrizione elettronica, che non abbisogna di alcuna autentica.

Essa, infatti, è basata su un certificato digitale e su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, che **permette**, tramite l’interazione tra la chiave privata e la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici,

indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale è memorizzato.

La firma digitale, in sostanza, attesta la genuinità, la provenienza, la paternità e l'integrità dell'atto informatico ed è il risultato, come innanzi detto, di una procedura crittografica.

Invero, anche qui i ricorrenti tentano di ingenerare confusione, omettendo di considerare che **la previsione relativa all'autentica della firma si riferisce esclusivamente alla domanda presentata in via analogica (cartacea) presso la sede.**

In sostanza, per ciascuna delle due modalità di presentazione della candidatura sono previsti differenti sistemi di autentica della firma: digitale, per quanto riguarda la presentazione a mezzo pec, e tradizionale, con autentica del Presidente o di un suo delegato, per la presentazione cartacea.

Non è, dunque, corretto affermare che "in ogni caso" la domanda debba essere sottoposta al Presidente per l'autentica della sottoscrizione, poiché ciò, come detto, è incompatibile con la struttura ed il funzionamento della firma digitale, dotata invece di intrinseca autenticità.

Del resto, nemmeno esiste una previsione in tal senso.

Nella specie, dunque, non esiste alcun contrasto tra norme né esse generano confusione alcuna.

Sicché, anche tale doglianza è priva di fondamento.

\* \* \* \* \*

### 3) Sul terzo motivo – *Sulla pretesa nullità dell'avviso di convocazione per asserita violazione del D.M. 15 marzo 2018*

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, anche qui con non molta convinzione, una presunta nullità dell'avviso di convocazione.

Secondo controparte, l'apertura del seggio dovrebbe essere sempre garantita per almeno tre ore, poiché diversamente non sarebbe possibile la costituzione della Commissione elettorale ed il raggiungimento del

*quorum* per la prima e per la seconda convocazione.

A tal fine i ricorrenti, del tutto impropriamente, invocano la disposizione di cui all'art. 3 comma 4 del D.M. 15 marzo 2018, secondo cui il Presidente uscente, decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, constatata la circostanza, redige verbale e ne dà avviso agli iscritti.

Invero, anche qui, lo sforzo difensivo di controparte appare vano.

A ben guardare, infatti, la norma *ex adverso* invocata, non pone alcun limite temporale minimo per la validità della convocazione.

Essa, invero, disciplina in maniera dettagliata l'intera fase della convocazione, prevedendo, per ciascuna di esse, i relativi requisiti, tutti validi, gli uni al pari degli altri.

Pertanto, le contestazioni avversarie, al riguardo, sono prive del benché minimo fondamento.

\* \* \* \* \*

**4) Sul preteso eccesso di potere per asserita incompetenza per asserita violazione del D. Lgs. C.P.S. 233/1946 e del D.M. 15 marzo 2018**

Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono una pretesa illegittimità del Regolamento per le Elezioni del Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti 2022-2026 per la ritenuta carenza di potere regolamentare sul punto in capo all'Ordine resistente.

Tuttavia, anche tale doglianza è destituita di fondamento.

Per espressa previsione normativa, infatti, l'Ordine dei TSRM e PSTRP è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale ed è dotato, oltre che di autonomia patrimoniale, finanziaria, disciplinare, anche di **autonomia regolamentare**.

Nell'ambito di detta autonomia esso era senz'altro legittimato ad emanare un regolamento elettorale proprio.

Tanto più nel caso di specie, in cui il regolamento *de quo* ricalca quello contenuto nel D.M. 15 marzo 2018, attuativo del D. Lgs. C.p.S. 233/1946. La contestazione avversaria, dunque, anche *in parte qua*, non coglie affatto nel segno.

\* \* \* \* \*

**5) Sulla pretesa violazione dell'istituto del soccorso istruttorio e sul preteso eccesso di potere per asserita violazione della L. 241/1990 nonché sulla pretesa violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione**

Infine, parte ricorrente ravvisa una pretesa violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, per non avere l'Ordine resistente, pur in presenza di una candidatura carente e/o incompleta, fatto ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Anche sul punto, tuttavia, la doglianza avversaria è destituita di fondamento.

Sfugge a controparte che l'istituto dalla stessa invocato costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione e non un obbligo.

facoltà che, nella specie, trova, invece, un limite nei principi generali di autoresponsabilità e di *par condicio* dei candidati concorrenti.

Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale, infatti, non possono tradursi in una vera e propria sanatoria di una domanda nulla e/o priva dei requisiti richiesti.

Esso, dunque, non può rappresentare un espediente per eludere le conseguenze negative associate dalla legge o dalla disciplina di settore ovvero ancora per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815; T.A.R. Bari, sez. I, 04 marzo 2019, n. 324).

Esattamente il caso *de quo*, ove la documentazione da allegare a corredo della lista presentata a mezzo pec è richiesta proprio ai fini della sua

validità.

In ragione di quanto sopra, pertanto, l'istituto del soccorso istruttorio non può essere invocato per come preteso da controparte.

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

La domanda cautelare proposta deve essere rigettata in quanto, alla luce dell'evidente difetto di giurisdizione eccepito, oltre che della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, difetta in radice il *fumus boni iuris*, Parimenti dicasi in ordine all'invocato *periculum in mora*, nella specie, insussistente poiché, in virtù del provvedimento cautelare monocratico, già concesso *inaudita altera parte*, la convocazione dell'assemblea elettorale dovrà essere nuovamente fissata a data successiva.

In ogni caso, anche a prescindere da ciò, non è ravvisabile alcun danno grave ed irreparabile al quale parte ricorrente non potrebbe eventualmente rimediare ove dovesse attendere la decisione sul merito.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

- 1) rigettare la domanda cautelare proposta;
- 2) dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente integrale rigetto in rito, per l'evidente difetto di giurisdizione;
- 3) in subordine, dichiarare infondato nel merito il ricorso per insussistenza delle violazioni denunciate.

Il tutto con condanna a carico di parte ricorrente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia del ricorso notificato;
- 2) lista "Cambiare si può";
- 3) copia del provvedimento Prot. n. 487 del 10.11.2022;
- 4) copia provvedimento Prot. n. 492 del 14.11.2022;
- 5) copia Regolamento elezioni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 2022-2026;

6) D.M. 15 marzo 2018;

7) legge n. 3/2018;

8) D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946;

9) Sentenza TAR Toscana n. 01245/2020 REG.PROV.COLL. N. 00**841**/2020

REG.RIC.;

10) Decreto T.A.R. Toscana, N. 00528/2020 REG.PROV.CAU., N.

00**841**/2020 REG.RIC.

Reggio Calabria 6 dicembre 2022

avv. Vincenzo De Stefano